

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 27/02/2014 - rif.**

Parere sulla Normativa del 27/02/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 3, 33, 34 - Codici 3.1, 33.1, 34.1

La nuova direttiva comunitaria appalti nei settori ordinari, nell'ottica di una maggiore standardizzazione degli acquisti e di realizzazione di economie di scala e di una maggiore concorrenza, autorizza gli Stati membri a ricorrere a forme di affidamento congiunto delle commesse pubbliche, attraverso l'utilizzo transfrontaliero delle centrali di committenza, fonte di maggiori opportunità commerciali per i fornitori ed i prestatori di servizi. Il modus operandi caratterizzante tale procedimento va ad incidere positivamente sulla trasparenza e sulla concorrenza nelle procedure d'appalto, nonché sulla razionalizzazione della spesa pubblica degli Stati membri.

Parere sulla Normativa del 27/02/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 3, 33, 34 - Codici 3.1, 33.1, 34.1

In attesa del recepimento della direttiva, appare conforme alla disciplina comunitaria tuttora vigente l'ipotesi di uno schema di convenzione indirizzato alla costituzione di un raggruppamento di acquisto europeo tra amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a diversi Stati membri, nell'ottica di un interesse comune che risiede nella conclusione di un appalto congiunto per la fornitura di soluzioni innovative per l'invecchiamento della popolazione, mediante designazione di un coordinatore incaricato di svolgere la gara e di stipulare il contratto quadro chiuso con l'aggiudicatario, in nome e per conto dei membri del raggruppamento (cfr. progetto Happi - Healthy Ageing in Public Procurement of Innovation).

Parere sulla Normativa del 27/02/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 3, 33, 34 - Codici 3.1, 33.1, 34.1

Già il diritto nazionale, con l'art. 15 della L. n. 241/1990, ha previsto la possibilità di "concludere tra amministrazioni accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", configurando così un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, cioè in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività; ciò a condizione che (cfr. determinazione AVCP n. 7/2010): 1.l'accordo regoli la realizzazione di un interesse pubblico, comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2.alla base dell'accordo, sussista una reale divisione di compiti e responsabilità; 3.i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, escludendosi il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4.il ricorso all'accordo non interferisca con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme e gli atti che approvano l'accordo.